



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO FORESTE E PARCHI

UFFICIO Coordinamento e Pianificazione nel Settore Forestale

Via Salaria Antica Est n. 27B – 67100 L'Aquila

e- mail: dpd021@regione.abruzzo.it – PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it

L'AQUILA, li 10 ottobre 2023

Agli **Uffici Territoriali Foreste e Demani**
del Servizio Foreste e Parchi di

- **Chieti**
- **Penne (PE)**
- **Avezzano (AQ)**

Alla Federazione Regionale degli Ordini dei
Dottori Agronomi e Dottori Forestali
dell'Abruzzo - Teramo

protocollo.odaf.abruzzo@conafpec.it
info@agronomiforestaliabruzzo.it

All'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali di L'Aquila

protocollo.odaf.laquila@conafpec.it

All'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali di Teramo

protocollo.odaf.teramo@conafpec.it

All'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali di Chieti

protocollo.odaf.chieti@conafpec.it

All'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali di Pescara

protocollo.odaf.pescara@conafpec.it

e, p.c. Al Comando Regione Carabinieri Forestale
Abruzzo e Molise

“ Ai Comandi Gruppo Carabinieri Forestali di
L'AQUILA, TERAMO, CHIETI, PESCARA

OGGETTO: L.R. 4.1.2014 n. 3 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo” – Art. 35, c. 3, lett. a), b) e c) – **Procedimento di autorizzazione dei tagli colturali in aree soggette a vincolo paesaggistico provvedimentale. Comunicazioni**

Si fa seguito alla circolare di questo Servizio del 20 aprile 2023, inerente l'argomento in oggetto, per comunicare che con Legge 9 ottobre 2023, n. 136 recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. (23G00148)*" pubblicata sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 236 del 09.10.2023 è stata apportata una modifica all'articolo 149, comma 1, lettera c), decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)¹.

Detta modifica ha di fatto equiparato, per quanto attiene alle procedure autorizzative, i boschi sottoposti a vincolo cd. provvedimentale ai boschi sottoposti a vincolo paesaggistico *ope legis*: di conseguenza per il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dei tagli colturali non è più necessario il rilascio preventivo dell'autorizzazione paesaggistica.


In altri termini, con l'entrata in vigore in data odierna della norma come modificata, il rilascio dell'autorizzazione forestale a norma dall'articolo 35 della LR 3/2014 assorbe, anche nel caso di aree sottoposte a vincolo paesaggistico provvedimentale, l'autorizzazione paesaggistica.

La presente è inviata alla Federazione degli Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi e Forestali d'Abruzzo e ai singoli Ordini Provinciali affinché ne diano adeguata divulgazione presso i propri iscritti. È inoltre inviata, per opportuna conoscenza, al Comando Regione Carabinieri Forestale Abruzzo e Molise e ai Comandi Gruppo Carabinieri Forestali di L'Aquila, Teramo, Chieti e Pescara.

La presente è altresì pubblicata nel sito web della Regione Abruzzo nella Sezione "Foreste e Demani - Tagli colturali e vincolo idrogeologico", raggiungibile al seguente link: <https://www.regione.abruzzo.it/content/tagli-colturali-e-vincolo-idrogeologico>

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. For. Francesco CONTU
(firma elettronica)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. For. Sabatino BELMAGGIO
(firma digitale)

¹ «Art. 5-bis (Interventi urgenti a sostegno di attività economiche strategiche per il made in Italy). 1. Al fine di incentivare e sviluppare le potenzialità della filiera nazionale foresta-legno e di favorire il riposizionamento strategico delle aziende italiane rispetto alla concorrenza dei mercati esteri, anche potenziando le possibilità di approvvigionamento della materia prima, all'articolo 149, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: "indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g)" sono sostituite dalle seguenti: "indicati agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g)"»